

ISTITUTO COMPRENSIVO CARBONIA “SATTA”

REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE

Il presente regolamento disciplina ogni forma di spostamento dell'utenza-alunni nell'ambito di specifiche iniziative educativo-didattiche previste e programmate.

Le attività delle classi e sezioni, al di fuori dei rispettivi edifici scolastici, hanno piena valenza educativa, sono inserite nella programmazione annuale o settimanale e fanno parte dell'offerta formativa dell'Istituto.

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione sono un momento importante nello svolgimento dell'attività scolastica, ma anche delicato, perché presuppongono uno stretto collegamento con la progettazione didattica, un'adeguata e puntuale organizzazione, lo stretto coinvolgimento delle famiglie, tenuto conto anche dei costi che esse devono sostenere.

NORME GENERALI

Art. 1 – Tipologie

Il presente regolamento si riferisce alle seguenti tipologie di attività:

- **Viaggio d'istruzione**

Si tratta di viaggi di durata superiore a un giorno, finalizzati a una migliore conoscenza dell'Italia nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e sportivi (prevede almeno un pernottamento).

Per i viaggi d'istruzione i docenti sono tenuti a un'adeguata e precisa valutazione delle distanze da raggiungere affinché ci sia una buona proporzione fra la durata del viaggio e la visita/soggiorno.

- **Visita guidata**

Si tratta di viaggi della durata di un giorno. Essi hanno la finalità di informazione generalizzata di carattere geografico, economico, artistico; di approfondimento specifico; di documentazione su argomenti trattati; di orientamento scolastico; di conoscenza delle realtà produttive del territorio; di sviluppo di un'educazione ecologica e ambientale.

- **Uscita didattica**

Si tratta di brevi visite guidate che si estendono non oltre l'orario scolastico e impegnano gli alunni nella visita di particolari ambienti paesaggistici: aziende, laboratori, scuole, edifici e strutture pubbliche, nella partecipazione a spettacoli teatrali e mostre.

Rientra in questa tipologia **l'aula itinerante**.

La lezione itinerante è una modalità didattica che prevede l'uscita in un'aula verde (cortile, giardino con setting strutturato, per esempio con sedie, banchi e lavagne dismesse) o sul territorio (luogo preciso, uscita libera) come un'uscita con finalità precipuamente educative e programmate.

La lezione itinerante, attraverso attività e percorsi didattici adeguati, promuove lo sviluppo di competenze trasversali capaci di favorire la maturazione globale della persona e di riflettersi positivamente in altri ambiti del curriculum. Attraverso l'esperienza all'aperto si possono infatti sviluppare competenze corporee, motorie e percettive, come ad esempio la possibilità di conoscere e utilizzare al meglio le proprie capacità sensoriali e motorie, ma anche le competenze affettive e

relazionali, come la capacità di maturare sicurezza interiore, di ascoltare e interpretare l'emotività propria e altrui, di accettare il diverso, di cooperare con gli altri, di interiorizzare comportamenti civilmente e socialmente responsabili, nel rispetto della realtà umana e ambientale. Le attività di aula itinerante possono prevedere l'ingresso degli alunni direttamente nella località in cui si realizzerà l'attività e/o il loro prelevamento nella stessa località al termine dell'orario scolastico.

- **Uscite per attività sportive**

Costituiscono parte integrante dell'attività didattica e sono effettuate con la collaborazione di tutti i docenti.

Gli spostamenti degli alunni dovranno rispettare i limiti geografici sotto indicati:

Infanzia: territorio comunale, provinciale e provincia di Cagliari.

Primaria: classi prime, seconde e terze: territorio provinciale e province confinanti; quarte e quinte: territorio provinciale, province confinanti, territorio regionale e, su attenta valutazione, nazionale.

Secondaria di I grado: territorio regionale e nazionale.

In via generale, è consigliabile seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta, in modo da conciliare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio con le esigenze di contenimento della spesa, tenuto conto che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di rilevante entità o, comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero la stessa natura e finalità dei viaggi d'istruzione.

Le proposte, per tutte le tipologie previste escluso le uscite didattiche, devono seguire l'iter procedurale indicato nel presente Regolamento.

Art. 2 - Organi preposti per la scelta delle tipologie di viaggio

Si precisa che le visite guidate e i viaggi d'istruzione sono consentiti per espressa direttiva ministeriale agli alunni di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado su proposta dei Consigli di classe, Interclasse o Intersezione, ratificata dal Collegio Docenti e approvata dal Consiglio di Istituto.

Art. 3 - Iter procedurale per l'organizzazione dei Viaggi d'istruzione e visite guidate di un giorno

All'inizio dell'anno scolastico, entro il mese di novembre i Consigli di Classe, Interclasse o Intersezione devono provvedere:

- ❖ a una preventiva valutazione, da parte dei docenti e del docente di sostegno in particolare, sulla fruibilità dell'itinerario per la partecipazione degli alunni disabili e delle condizioni riguardanti:
 - le barriere architettoniche;
 - le norme di sicurezza del mezzo di trasporto in relazione alla disabilità;
 - le condizioni personali di salute dell'alunno rispetto ai tempi e alla lontananza dalla famiglia. È prioritario il confronto con la famiglia dell'alunno.
- ❖ all'individuazione degli accompagnatori, oltre che del Referente, e di almeno un docente di riserva;
- ❖ alla scelta del periodo e della durata di effettuazione del viaggio d'istruzione;

- ❖ alla individuazione delle classi e numero degli alunni partecipanti e loro percentuale (almeno i 2/3 della classe). Si ricorda di precisare la presenza di eventuali alunni con disabilità e tipologia della disabilità.

Il consiglio di classe/interclasse/intersezione verbalizzerà e motiverà le uscite didattiche/visite guidate/viaggi d'istruzione scelti e riferiti ai percorsi formativi previsti in sede di progettazione annuale per la classe/sezione.

Solo per le classi terze della scuola secondaria di primo grado: le classi terze della scuola secondaria di I grado potranno effettuare il viaggio d'istruzione (con pernottamento) per un numero di giorni stabiliti in sede di consiglio di classe (non superiore a cinque giorni).

Art. 4 - Destinatari

Sono tutti gli allievi regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica. I partecipanti devono essere di norma almeno i 2/3 della classe. Si auspica la totale partecipazione della classe. Gli alunni che non partecipano all'uscita, alle visite guidate e/o viaggi sono tenuti alla frequenza delle lezioni e saranno inseriti nelle altre classi/sezioni del plesso. Coloro che non si presenteranno a scuola dovranno giustificare l'assenza.

È facoltà del Consiglio di Classe decidere di non ammettere alla partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi d'istruzione con pernottamento quegli alunni che siano incorsi in note disciplinari per un numero superiore a 4.

Art.5 - Autorizzazioni richieste

Gli alunni possono partecipare alle uscite fuori dal territorio comunale esclusivamente dietro autorizzazione formale (secondo modulistica fornita dalla scuola) da parte dei genitori/tutori legali.

Art. 6 - Obblighi e responsabilità delle famiglie

Ai fini della tutela della sicurezza e della salute degli studenti, le famiglie hanno l'obbligo di comunicare dettagliatamente eventuali particolari condizioni di salute dei propri figli, comprese allergie, problematiche relative all'alimentazione, criticità psicofisiche di ogni tipo, necessità di assunzione di farmaci e/o particolari terapie mediche.

Ai sensi dell'art. 2048 del Codice Civile, le famiglie sono corresponsabili del comportamento dei propri figli, per i danni cagionati da questi ultimi a se stessi, a terze persone e a cose.

Il comportamento sconsiderato dei minori, infatti laddove provochi danni a cose e a terzi, integra la cosiddetta "culpa in educando", consistente nell'oggettiva negligenza dei genitori nei loro doveri di corretta educazione dei figli.

In caso di danni provocati dagli studenti a cose o persone durante viaggi e visite, i genitori sono obbligati al risarcimento dei danni.

Art. 7 - Docenti accompagnatori e referente del viaggio/visita.

Ai docenti accompagnatori competono gli obblighi di un'attenta e assidua vigilanza (di cui all'art. 2047 del Codice Civile, con l'integrazione di cui all'art.61 della Legge 312 dell'11/07/1980), che deve essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico.

Il numero degli accompagnatori è stabilito in un docente ogni tredici alunni.

Quando è una sola classe a effettuare il viaggio, gli accompagnatori saranno due, anche se il numero di partecipanti è inferiore o pari a 13 alunni. Se nella classe è presente un alunno

disabile non in condizione di gravità, il docente di sostegno concorre al raggiungimento degli accompagnatori necessari.

Nel designare gli accompagnatori, i Consigli di Classe, Interclasse o di Intersezione provvederanno a indicare sempre un accompagnatore in più per subentro in caso di imprevisto.

È auspicabile che gli accompagnatori siano scelti all'interno del Consiglio interessato. Se l'insegnante accompagnatore presta servizio in altri plessi o in altra classe di cui non è docente, è tenuto a concordare con la Dirigenza gli eventuali impegni. Comunque, almeno un docente accompagnatore dovrà far parte del Consiglio di Classe/Sezione interessato.

In caso di partecipazione di alunni diversamente abili il rapporto è di un insegnante di sostegno ogni due alunni, se non particolarmente gravi. Qualora l'alunno diversamente abile presenti problemi di deambulazione o di comportamento difficilmente controllabile, dovrà essere sempre assicurato il rapporto 1/1. Tale accompagnatore si considera al di fuori di quelli definiti ai commi precedenti.

In presenza di particolari ed eccezionali situazioni di gravità, il genitore dell'alunno disabile, previa copertura assicurativa e dietro presentazione di richiesta formale al Dirigente, può partecipare all'uscita didattica o viaggio d'istruzione.

Sono ammessi, previa richiesta e autorizzazione della Dirigente Scolastica, genitori o personale che debbano somministrare farmaci ai minori o assisterli nei bisogni primari; in tale situazione, sono presenti ma non accompagnatori.

Per i viaggi con pernottamento o con durata superiore alla mattinata, se l'alunno è carente nelle autonomie di base, comprese quelle comunicative, la scuola concorderà con la famiglia la presenza di un genitore o di una persona, indicata dai genitori o da chi detiene la responsabilità genitoriale, che accompagni l'alunno.

I docenti accompagnatori dovranno avere copia dell'elenco dei partecipanti, autenticato dal D.S., i numeri telefonici degli alunni, dell'agenzia di viaggio e del servizio assistenza dell'assicurazione.

Art. 8 - Azione educative e regole di comportamento

Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome. Le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione sono parte integrale dell'offerta formativa dell'Istituto e costituiscono attività didattica a tutti gli effetti.

Gli alunni dovranno mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici e anche rispettoso delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico- artistico.

Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico. Eventuali episodi d'indisciplina segnalati nella relazione finale dei docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari.

Il Consiglio di Classe potrà altresì disporre la non partecipazione al viaggio degli alunni per i quali la scuola abbia preso particolari provvedimenti disciplinari durante l'anno scolastico (cfr. art.4 del presente regolamento).

Per tutti gli aspetti non contemplati nel presente Regolamento si farà riferimento alle disposizioni vigenti.